

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Norme di funzionamento emanate con D.R. n. 1237 del 23.12.2013,
modificate con D.R. n. 4656 del 28.11.2017
e con D.R. n. 4153 dell'1.10.2019, pubblicato in albo informatico l'1.10.2019 - in vigore dall'1.10.2019 –
a cura del Servizio affari generali – Area legale e generale

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ITALIANO DI ECCELLENZA, SULLA LOGISTICA, I TRASPORTI E LE INFRASTRUTTURE (CIELI)

Sommario

Art. 1 – Definizione dello stato giuridico e finalità.....	2
Art. 2 – Attività.....	2
Art. 3 – Durata.....	2
Art. 4 – Affiliazione scientifica.....	3
Art. 5 – Sede.....	3
Art. 6 – Organi.....	3
Art. 7 – Consiglio.....	3
Art. 8 – Giunta.....	5
Art. 9 – Direttore.....	5
Art. 10 - Comitato tecnico-scientifico.....	6
Art. 11 – Risorse finanziarie e gestione amministrativo-contabile.....	6
Art. 12 – Autonomia negoziale e patrimoniale; beni inventariabili.....	7
Art. 13 - Valutazione periodica.....	7
Art. 14 - Norme finali.....	7

Art. 1 – Definizione dello stato giuridico e finalità

1. Il Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture (CIELI) è disciplinato dalle norme di funzionamento del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti della seconda disposizione transitoria dello Statuto, che sancisce la sua prosecuzione con lo stato giuridico di “centro di eccellenza”.

2. Il CIELI svolge attività di ricerca scientifica e attività didattica e formativa in corsi di dottorato di ricerca dei quali può essere proponente e affidatario, quale “struttura di riferimento amministrativo” o “struttura associata”, ai sensi del regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca.

Art. 2 – Attività

1. L'attività scientifica del CIELI si conforma ai presupposti scientifici e ai criteri approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in data 28.5.2013, fra cui l'inter/multidisciplinarietà, la sinergia e l'inscindibilità tra ricerca e alta formazione, l'interazione tra comunità accademica e mondo della produzione e dei servizi, il trasferimento dei risultati della ricerca e l'internazionalizzazione.

2. Il centro:

- svolge attività di ricerca scientifica e attività didattica e formativa in corsi di dottorato di ricerca, master, corsi professionalizzanti e seminari specialistici nel settore della logistica, dei trasporti e delle infrastrutture attraverso l'approfondimento delle diverse aree tematiche (trasporti, *supply chain*, logistica industriale, logistica distributiva, sicurezza, infrastrutture di trasporto, etc.);
- sviluppa relazioni internazionali con centri nazionali e internazionali di ricerca e formazione;
- esercita, nei limiti statutariamente sanciti, in rapporto di accessorietà e strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali di didattica e ricerca dell'Ateneo e senza scopo di lucro soggettivo, attività di ricerca in conto terzi e partecipa a progetti scientifici e a bandi per procedure selettive formulati su base competitiva.

3. Il centro di eccellenza partecipa ai bandi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e per l'accesso al fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), nonché ai progetti europei e nazionali per il finanziamento della ricerca. L'eventuale avvio di un procedimento di reclutamento di ricercatori a tempo determinato a valere sui suddetti finanziamenti, o autofinanziato dalla struttura su propri fondi, è promosso dal CIELI di concerto con il/i dipartimento/i cui è attribuito in via esclusiva o congiunta il pertinente settore scientifico disciplinare, ferma restando la decisione finale in merito del consiglio di amministrazione.

4. Per lo svolgimento delle suddette attività e al fine di promuovere il consolidamento della presenza del CIELI sul territorio, esso, nel rispetto delle proprie finalità, può stipulare intese con dipartimenti e scuole, nonché convenzioni e accordi di *partnership* sia con soggetti del contesto istituzionale ed economico interessati ad interagire con il mondo universitario che con altri enti pubblici e privati nazionali, comunitari e internazionali.

Art. 3 – Durata

1. Il CIELI ha durata indeterminata.

Art. 4 – Affiliazione scientifica

1. Il CIELI è struttura di affiliazione scientifica del docente al medesimo aderente, ferma restando la relativa afferenza a un dipartimento, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto. L' affiliazione al CIELI comporta l'obbligo, per il docente, di menzionare nelle pubblicazioni scientifiche sia il dipartimento di afferenza sia il centro di eccellenza. Il dipartimento di afferenza del docente tiene conto dell'attività di ricerca dal medesimo svolta presso il centro di eccellenza in occasione della redazione della scheda unica annuale della ricerca del dipartimento (SUA-RD), nell'ambito del processo di autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA) per l'assicurazione della qualità, secondo le vigenti norme e le linee guida approvate dal consiglio direttivo dell' Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nell'ambito del suddetto processo la valutazione dei corsi di dottorato di ricerca affidati al CIELI è disciplinata da apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) e da specifiche linee guida dell'ANVUR.

2. Il numero minimo di affiliati del centro di eccellenza è pari a 20, valore sotto il quale esso si scioglie.

3. Alla data di decorrenza del presente provvedimento sono affiliati al CIELI i docenti i cui nominativi sono elencati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Il docente che intenda aderire al CIELI presenta istanza di affiliazione, corredata dal relativo *curriculum*, al direttore del centro che, sentita eventualmente la giunta, la sottopone all'approvazione del consiglio.

5. Ogni triennio, e comunque quando lo ritiene opportuno, il direttore, coadiuvato dalla giunta, accerta presso i docenti aderenti al centro l'interesse alla prosecuzione dell'affiliazione. Se un affiliato non conferma espressamente l'interesse, si assume la sua implicita rinuncia all'affiliazione.

Art. 5 – Sede

1. Il CIELI ha sede presso gli spazi assegnati dal consiglio di amministrazione.

Art. 6 – Organi

1. Sono organi del centro:

- a) il consiglio;
- b) la giunta;
- c) un eventuale comitato tecnico-scientifico;
- d) il direttore.

Art. 7 – Consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione generale e deliberazione delle linee di sviluppo e di attività del centro, nel rispetto degli indirizzi degli organi di governo.

2. Il consiglio propone agli organi di governo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche al presente decreto, secondo quanto previsto all'art. 14. Adotta, in conformità

al regolamento generale di Ateneo, ogni altro atto di natura regolamentare necessario al raggiungimento dei propri fini.

3. Il consiglio è convocato almeno due volte l'anno dal direttore, anche su richiesta di un quarto dei suoi componenti o della giunta. L'adunanza è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, il voto del presidente del collegio prevale.

4. Il consiglio esercita le seguenti funzioni:

- a) elegge il direttore e la giunta;
- b) approva le linee generali di indirizzo e programmatiche di spesa, il programma triennale di sviluppo e il piano annuale di attività del centro;
- c) verifica annualmente lo stato di avanzamento delle attività e la loro gestione;
- d) fornisce indicazioni al dirigente individuato dall'atto del direttore generale di organizzazione amministrativa e tecnica sull'utilizzazione delle risorse disponibili per il conseguimento delle finalità istituzionali;
- e) approva e aggiorna i tariffari delle prestazioni da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- f) elabora una relazione annuale sull'attività svolta per gli organi di governo e, su richiesta dei medesimi, relazioni periodiche;
- g) svolge le funzioni previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e approva annualmente i documenti contabili di programmazione (*budget* economico e degli investimenti annuali e triennali) e consuntivi;
- h) approva le convenzioni e i contratti attivi (stipulati dal direttore) e passivi (stipulati dal dirigente individuato dall'atto del direttore generale di organizzazione amministrativa e tecnica), nei limiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, verificando, per i contratti attivi, la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali e conferendo mandato al direttore del centro affinché ne curi la comunicazione al rettore;
- i) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

5. Il consiglio è composto dai professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato affiliati al CIELI.

6. Il ruolo di componente del consiglio non si configura come carica accademica.

7. Il consiglio, su proposta del direttore, che li convoca, può deliberare di invitare alle proprie adunanze docenti esterni all'Ateneo o altri soggetti, quali, a titolo di esempio, professionisti e rappresentanti del mondo imprenditoriale che operano nei settori di interesse del CIELI, i quali non hanno diritto di voto.

8. Per quanto concerne le modalità di convocazione delle adunanze, la predisposizione dell'ordine del giorno, le riunioni con modalità telematiche, le attribuzioni del presidente del collegio, la disciplina delle adunanze, le modalità di votazione e la redazione del verbale si rinvia alle disposizioni dello Statuto e del regolamento generale di Ateneo. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e

comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del consiglio, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 8 – Giunta

1. La giunta è composta da:

- a) il direttore;
- b) il vice direttore;
- c) il dieci per cento degli affiliati alla data di indizione della votazione, eletto dagli stessi; il sistema elettorale assicura una riserva a favore di ognuna delle tre aree scientifiche: economica, giuridica e tecnica.

Il ruolo di componente della giunta non si configura come carica accademica.

I componenti della giunta sono eletti dopo l'elezione del direttore e restano in carica per la durata del suo mandato.

2. La giunta esercita funzioni istruttorie, consultive e propositive e le attribuzioni, non di natura decisoria, di volta in volta conferite dal consiglio. La giunta riferisce al consiglio sull'esercizio delle suddette funzioni. È salva la facoltà di revoca di una o più delle funzioni delegate alla giunta con deliberazione del consiglio.

3. La giunta, su iniziativa del direttore, propone al consiglio indirizzi per l'attività amministrativa del CIELI e il piano di organizzazione e di monitoraggio delle attività, nel rispetto di parametri oggettivi di misurazione delle risorse.

4. Per il funzionamento della giunta si applicano i *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per il consiglio e il comma 8 dell'art. 7.

Art. 9 – Direttore

1. Il direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio, al proprio interno, tra i professori di I e II fascia in regime di impegno a tempo pieno e nominato con decreto rettorale. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto; è eletto colui che riporta il maggior numero di voti. Il direttore resta in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile.

2. Ai sensi dell'art. 60, c. 1, dello Statuto, le cariche di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono incompatibili con la carica di direttore di CIELI. La carica di direttore è incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione e con il collocamento in congedo per motivi di studio o di ricerca.

3. Il direttore rappresenta il centro, esercita funzioni di iniziativa, coordinamento e vigilanza su tutte le attività del centro ed è responsabile del perseguimento delle sue finalità. In particolare:

- a) convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni;
- b) vigila sull'osservanza delle norme vigenti;
- c) sottopone all'approvazione del consiglio il programma triennale di sviluppo e degli interventi, i piani annuali di attività e le relazioni periodiche;

- d) svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- e) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre a successiva ratifica dello stesso; i provvedimenti non ratificati perdono efficacia fin dall'inizio;
- f) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.

4. Il direttore designa tra i professori di ruolo del consiglio il vice direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o motivato impedimento. Egli resta in carica per la durata del mandato del direttore, fatta salva la facoltà del direttore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

Art. 10 - Comitato tecnico-scientifico

1. Il consiglio può istituire un comitato tecnico-scientifico, composto da un rappresentante scelto al proprio interno, da docenti esterni all'Ateneo, nonché da professionisti e rappresentanti del mondo imprenditoriale che operano nei settori di interesse del CIELI. Il ruolo di componente del comitato tecnico-scientifico non si configura come carica accademica.

2. I componenti del comitato tecnico scientifico durano in carica tre anni rinnovabili.

3. Il comitato tecnico scientifico verifica i risultati e l'attività scientifica realizzata dal CIELI e può proporre al consiglio linee ed indirizzi strategici.

4. Per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico si applicano i *quorum* costitutivo e deliberativo previsti per il consiglio e il comma 8 dell'art. 7.

Art. 11 – Risorse finanziarie e gestione amministrativo-contabile

1. Il centro dispone di risorse finanziarie.

2. L'assetto della struttura organizzativa gestionale del centro è definito con atto del direttore generale di organizzazione amministrativa e tecnica.

3. Il CIELI è centro autonomo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale e di un proprio *budget* economico e degli investimenti.

4. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dagli indirizzi in materia deliberati dagli organi di governo. Costituiscono dotazione finanziaria del centro le seguenti risorse:

- a) finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Ateneo;
- b) eventuali fondi erogati da soggetti pubblici e/o privati finalizzati ai compiti e alle attività del centro;
- c) proventi da attività in conto terzi svolta dal centro e risorse autonomamente acquisite dal centro tramite progetti, convenzioni e contratti.

Art. 12 – Autonomia negoziale e patrimoniale; beni inventariabili

1. Il CIELI ha autonomia negoziale e patrimoniale.
2. Il centro dispone dei beni acquisiti direttamente o al medesimo concessi in uso, i quali sono annotati nelle pertinenti scritture inventariali.

Art. 13 - Valutazione periodica

1. Il consiglio di amministrazione, sulla base del rapporto del nucleo di valutazione e sentito il direttore generale, valuta complessivamente l'attività del centro, anche sotto i profili gestionale, finanziario ed economico, e l'idoneità della relativa modalità di gestione amministrativo-contabile.

Art. 14 - Norme finali

1. Eventuali modifiche al presente provvedimento sono disposte con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, anche su proposta approvata dal consiglio del centro con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti. Le modifiche alla tabella di cui all'allegato 1 (elenco dei docenti affiliati al CIELI) non comportano la contestuale revisione della parte dispositiva del presente decreto.
2. Per tutto quanto non contemplato dalle suddette disposizioni si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.